



Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Revisione 2015

Risultati della consultazione

12 febbraio 2015

1 Situazione iniziale e procedura preliminare

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha svolto una consultazione tra i Cantoni e le cerchie interessate in merito alla revisione dell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012). L'ordinanza concretizza l'articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. Essa si applica alle aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali pericolosi, alle aziende con microrganismi patogeni geneticamente modificati nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi.

Per le aziende con sostanze e preparati, il campo d'applicazione è definito mediante quantitativi soglia, che devono essere determinati in base alle classificazioni delle sostanze (all. 1.1 OPIR). A tal fine sinora si è fatto ricorso alla classificazione dell'Unione europea (UE), alle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose e la protezione antincendio nonché a valori espliciti di prove fisiche, chimiche ed ecologiche. Con la revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici, che entrerà in vigore il 1° giugno 2015, la Svizzera adotterà, analogamente all'UE, il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati GHS (Globally Harmonized System), sviluppato nell'ambito delle Nazioni Unite. L'OPIR va pertanto riveduta entro la metà del 2015.

La revisione dell'ordinanza mira, da un lato, ad attuare l'adeguamento al GHS e, dall'altro, ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della prevenzione degli incidenti rilevanti. A tal fine prevede uno snellimento del campo d'applicazione, in modo da poter concentrare l'esecuzione sugli impianti più rilevanti. Per gli impianti che restano nel campo d'applicazione sono introdotti una procedura sistematica di adozione di misure di sicurezza, una regolamentazione esplicita dei controlli (ispezioni) e chiari obblighi d'informazione. Sono infine introdotti alcuni miglioramenti nelle procedure di controllo e valutazione dell'OPIR.

La consultazione è durata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 e ha coinvolto un ampio numero di partecipanti: era infatti rivolta a 72 destinatari, tra cui 30 associazioni mantello nazionali dell'economia. 34 destinatari hanno rinunciato a presentare un parere o non hanno risposto. Sei istituzioni hanno pre-

sentato un parere pur non essendo state interpellate. Sulla revisione si sono pronunciati complessivamente 26 Cantoni, 12 associazioni dell'economia e dell'industria e altri 6 interessati¹.

2 Valutazione generale

Gli accurati lavori preparatori, ai quali ha partecipato un gruppo di accompagnamento composto da svariati enti e associazioni (4 uffici federali interessati, 7 servizi cantonali preposti all'esecuzione e 13 rappresentanti di detentori e associazioni economiche), hanno dato buoni frutti e consentito di ottenere riscontri generalmente positivi sulle proposte di revisione, soprattutto da parte dei Cantoni, che sono per lo più competenti in materia di esecuzione. Lo scetticismo di alcuni rappresentanti dell'economia e dell'industria riguarda unicamente le nuove disposizioni sulla procedura sistematica nella pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza e sull'informazione attiva del pubblico. Quanto alle 15 associazioni mantello dell'economia che sono state interpellate ma non hanno espresso alcun parere, partiamo dal presupposto che siano tacitamente d'accordo con le modifiche.

Le seguenti tabelle e valutazioni dell'UFAM offrono una visione d'insieme del parere generale dei partecipanti, degli elementi salienti della revisione e delle modifiche apportate.

Campo d'applicazione per aziende con potenziale di pericolo chimico (adeguamento al GHS e introduzione di sostanze ad alta attività, all. 1.1 OPIR riveduto)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	34 (77 %)	21 Cantoni (AG, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) 10 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, FER, scienceindustries, USAM, SSIGA, Swissmem, ASIG, VSLF, VSMR) 3 altri interessati (ecoswiss, energie360°, SSI)
Favorevoli, con proposte di modifica	5 (11 %)	4 Cantoni (AI, AR, BE, GL) 0 associazioni dell'economia e dell'industria 1 altro interessato (SUVA)
Contrari	0 (0 %)	
Nessun parere	5 (11 %)	1 Cantone (GR) 2 associazioni dell'economia e dell'industria (FFS, Swissgas) 2 altri interessati (ComABC, CFSB)

L'adeguamento dell'OPIR al GHS e l'inserimento delle sostanze ad alta attività nel campo d'applicazione dell'OPIR possono essere considerati incontestati. Le proposte di modifica pervenute riguardano la richiesta di una regola di addizione per il calcolo dei quantitativi soglia (AI, AR, GL), la proposta di un'attribuzione diversa dei quantitativi soglia (BE) e proposte relative ai criteri per i quantitativi soglia riferiti alle sostanze ad alta attività. Già nella fase preparatoria, questi pareri individuali non hanno raccolto una maggioranza all'interno dei gruppi di lavoro e non sono pertanto presi in considerazione. I commenti sull'inserimento delle sostanze ad alta attività, che sono state richieste da più parti e dovranno basarsi sui lavori già svolti, saranno integrate in un aiuto all'esecuzione separato (previsto per il 2016).

¹ L'elenco dei partecipanti con le rispettive abbreviazioni è riportato al n. 5.

Campo d'applicazione per aziende con potenziale di pericolo biologico (deroghe al campo d'applicazione, nuovo art. 1 cpv. 2^{bis} e nuovo all. 1.4 OPIR)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	21 (48 %)	20 Cantoni (AG, AI, AR, BE, GE, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) 1 associazione dell'economia e dell'industria (scienceindustries)
Favorevoli, con proposte di modifica	4 (9 %)	2 Cantoni (BL, BS) 2 altri interessati (CFSB, SSI)
Contrari	1 (2 %)	1 Cantone (FR)
Nessun parere	18 (41 %)	3 Cantoni (JU, NE, OW) 11 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, FER, FFS, USAM, SSIGA, Swissgas, Swissmem, ASIG, VSLF, VSMR) 4 altri interessati (ComABC, ecoswiss, energie360°, SUVA)

La grande maggioranza dei partecipanti è favorevole alla revisione per le aziende con un potenziale di pericolo biologico. Le richieste di modifica pervenute riguardano principalmente la precisazione di alcuni termini e procedure nonché lacune proposte sugli organismi di cui all'allegato 1.4. Le spiegazioni richieste nei pareri saranno inserite nell'aiuto all'esecuzione (manuale sull'OPIR), la cui revisione sarà avviata già quest'anno dall'UFAM. L'allegato 1.4 con l'elenco degli organismi, che consentono l'esenzione dall'assoggettamento all'OPIR, viene completato come richiesto e in accordo con i proponenti (cfr. n. 3.1). [Le proposte sugli allegati 2.2, 2.3, 4.2 e 5 sono trattate ai n. 3.2, 3.3 e 3.8].

Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari (determinazione della rete soggetta all'ordinanza, nuovo all. 1.2a OPIR)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	26 (59 %)	22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) 3 associazioni dell'economia e dell'industria (UP, FER, USAM) 1 altro interessato (SSI)
Favorevoli, con proposte di modifica	3 (7 %)	2 Cantoni (BS, FR) 1 associazione dell'economia e dell'industria (FFS)
Contrari	0 (0 %)	
Nessun parere	15 (34 %)	2 Cantoni (GR, NE) 8 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, scienceindustries, SSIGA, Swissgas, Swissmem, ASIG, VSLF, VSMR) 5 altri interessati (ComABC, ecoswiss, CFSB, energie360°, SUVA)

La prevista riduzione del campo d'applicazione alla rete già definita nel piano settoriale dei trasporti trova ampi consensi. Le proposte di modifica riguardano dettagli nella descrizione della rete contenuta nel nuovo allegato 1.2a, al fine di completarla e di colmarne le lacune, e alcune precisazioni sulle mo-

dalità di gestione degli impianti ferroviari non più soggetti all'ordinanza. L'allegato verrà completato e le precisazioni saranno inserite nell'aiuto all'esecuzione.

Campo d'applicazione per le strade (invariato, ma possibilità di esenzione dall'obbligo di notifica con brevi rapporti, nuovo art. 5 cpv. 5 OPIR)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	24 (55 %)	22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) 2 associazioni dell'economia e dell'industria (FER, USAM)
Favorevoli, con proposte di modifica	2 (5 %)	1 Cantone (LU) 1 altro interessato (SSI)
Contrari	1 (2 %)	1 Cantone (SO)
Nessun parere	17 (39 %)	2 Cantoni (GR, NE) 10 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, scienceindustries, FFS, SSIGA, Swissgas, Swissmem, ASIG, VSLF, VSMR) 5 altri interessati (ComABC, ecoswiss, CFSB, energie360°, SUVA)

Un Cantone (SO) chiede che il campo d'applicazione sia ridotto, come previsto inizialmente, a una rete predefinita, analogamente agli impianti ferroviari. Questa riduzione non ha però trovato una maggioranza nell'organo di contatto dell'OPIR, che due volte all'anno riunisce tutti i servizi preposti all'esecuzione per uno scambio di esperienze. L'organo di contatto è invece favorevole alla soluzione proposta, che vuole evitare le attività di esecuzione inutili (nuovo art. 5 cpv. 5, secondo il quale l'autorità esecutiva può esentare i detentori delle strade di grande traffico dall'obbligo di presentare un breve rapporto). Altre proposte di modifica finalizzate a introdurre criteri espliciti per l'esenzione dall'obbligo di presentare un breve rapporto (LU) saranno inserite nell'aiuto all'esecuzione.

Procedura sistematica nell'adozione di misure di sicurezza (nuovo all. 2.1 OPIR)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	23 (52 %)	19 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG) 4 associazioni dell'economia e dell'industria (FER, USAM, scienceindustries, VSMR)
Favorevoli, con proposte di modifica	6 (14 %)	5 Cantoni (NE, SH, UR, VS, ZH) 1 altro interessato (SSI)
Contrari	7 (16 %)	1 Cantone (VD) 5 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, SSIGA, Swissmem, ASIG) 1 altro interessato (ecoswiss)
Nessun parere	8 (18 %)	1 Cantone (GR) 3 associazioni dell'economia e dell'industria (FFS, Swissgas, VSLF) 4 altri interessati (ComABC, CFSB, energie360°, SUVA)

La nuova disposizione è stata oggetto di approfonditi esami e raffronti con i requisiti applicati in altri settori (p. es. sicurezza del sistema sul luogo di lavoro, sistemi di gestione della sicurezza nelle ferrovie, negli impianti di trasporto in condotta e nell'aviazione). Dopo intensi dibattiti in seno al gruppo di accompagnamento e in un comitato costituito ad hoc, i requisiti sono stati già ridotti a un minimo assoluto. I requisiti stabiliti nell'allegato 2.1 possono essere soddisfatti facilmente dalle PMI e modulati in funzione del potenziale di pericolo e della complessità di grandi impianti. L'UFAM è inoltre disposto ad affiancare i settori nello sviluppo di propri aiuti all'esecuzione, basati sulle soluzioni elaborate per la sicurezza sul luogo di lavoro e la protezione della salute. Ciò non ha tuttavia consentito di fugare le riserve espresse dall'industria petrolifera e dei rami a essa affini. Pur appoggiando l'approccio sistematico in materia di sicurezza, questi ultimi ritengono che tale norma non garantisce una maggiore sicurezza, ma sia piuttosto in concorrenza con i processi di controllo e valutazione basati sul breve rapporto e l'analisi del rischio, e comporti un eccessivo avvicinamento alla direttiva dell'UE (Seveso III) e una delega della responsabilità alle imprese di consulenza. L'UFAM non condivide queste tesi ed è convinto che la soluzione appoggiata dagli altri settori rappresentati nel gruppo di accompagnamento, che non si sono più espressi in sede di consultazione, rappresenti una regolamentazione efficace, che corrisponde allo stato della tecnica in materia di sicurezza e consente alle autorità esecutive di verificare se i detentori assumono la responsabilità loro imposta dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Le riserve espresse dall'industria petrolifera, secondo la quale la procedura a due livelli contemplata dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (breve rapporto e analisi dei rischi) verrebbe praticamente abolita nonostante sia ormai ben collaudata, sono infondate e non corrispondono alle intenzioni dell'UFAM. L'ordinanza riveduta mantiene l'attuale procedura e completa i due elementi «statici» con l'elemento dinamico dell'approccio sistematico in materia di sicurezza. Ciò consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti nell'azienda e nell'ambiente circostante e, se necessario, di adeguare il breve rapporto o l'analisi dei rischi. Dopo la consultazione, l'Unione petrolifera ha cercato il dialogo con la direzione dell'UFAM. È stato convenuto che le sue richieste di precisazione di singoli elementi confluiranno nell'aiuto all'esecuzione.

Informazione attiva del pubblico (nuovo art. 13 cpv. 1 per i servizi cantonali preposti all'esecuzione e nuovo art. 20 cpv. 1 OPIR per i servizi esecutivi federali)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	21 (48 %)	17 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH) 3 associazioni dell'economia e dell'industria (FER, USAM, VSMR) 1 altro interessato (SSI)
Favorevoli, con proposte di modifica	8 (18 %)	7 Cantoni (BS, FR, JU, NW, SH, UR, VS) 1 associazione dell'economia e dell'industria (Swissmem)
Contrari	7 (16 %)	1 Cantone (VD) 5 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, scienceindustries, VSLF) 1 altro interessato (ecoswiss)
Nessun parere	8 (18 %)	1 Cantone (GR) 3 associazioni dell'economia e dell'industria (FFS, SSIGA, Swissgas, ASIG) 4 altri interessati (ComABC, CFSB, energie360°, SUVA)

Dopo le trattative con le parti interessate, la gamma di informazioni da pubblicare attivamente, che in un primo tempo era molto ampia (secondo l'esempio europeo e in conformità con la convenzione dell'UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, ratificata nel 1999), è stata ridotta al minimo, cioè al nome, all'ubicazione e all'area di coordinamento degli impianti soggetti all'ordinanza. La maggior parte delle proposte di modifica avanzate da diverse associazioni dell'economia e dell'industria e da alcuni servizi esecutivi cantonali chiedeva di rinunciare all'indicazione dei nomi,

sostenendo che questi ultimi cambiano costantemente e rendono l'esecuzione più onerosa. L'UFAM accoglie questa richiesta di modifica poiché, ai fini del coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rivelanti e della sensibilizzazione della popolazione, il fuoco è messo sull'ubicazione e sulle aree di coordinamento (cfr. n. 3.6). L'UFAM non può invece prendere in considerazione la richiesta di rinunciare interamente alle informazioni attive, perché ciò violerebbe la Convenzione di Aarhus appena ratificata dalla Svizzera.

Controlli d'azienda (nuovo art. 8b OPIR)

Valutazione generale	Numero di pareri pervenuti: 44 (100 %)	Partecipanti
Favorevoli, senza proposte di modifica	27 (61 %)	22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH) 4 associazioni dell'economia e dell'industria (FER, USAM, Swissmem, VSMR) 1 altro interessato (SSI)
Favorevoli, con proposte di modifica	6 (14 %)	2 Cantoni (NE, SH) 3 associazioni dell'economia e dell'industria (CARBURA, UP, scienceindustries) 1 altro interessato (ecoswiss)
Contrari	0 (0 %)	
Nessun parere	11 (25 %)	2 Cantoni (GR, VS) 5 associazioni dell'economia e dell'industria (FFS, SSIGA, Swissgas, ASIG, VSLF) 4 altri interessati (ComABC, CFSB, energie360°, SUVA)

La disposizione più chiara sui controlli d'azienda è accettata da tutti i partecipanti, senza alcun parere contrario. Le modifiche proposte mirano a specificare espressamente in questo articolo la possibilità di delegare tale compito esecutivo. Secondo l'UFAM non è necessario menzionare esplicitamente nell'ordinanza la delega dei compiti d'esecuzione perché rimane valido l'articolo 43 LPAmb, che consente la delega dei compiti d'esecuzione a terzi (cfr. anche n. 3.3).

Sulla proposta individuale di mantenere una formulazione potestativa non vincolante, si è deciso di non entrare in materia per motivi di armonizzazione dell'esecuzione (cfr. n. 3.4).

Alla luce dell'ampio consenso di principio, il DATEC propone al Consiglio federale di approvare la revisione dell'OPIR con le lievi modifiche indicate qui di seguito.

3 Critica e proposte di modifica in altri settori

I seguenti capitoli da 3.1 a 3.8 riguardano ulteriori proposte di modifica materiali. Le osservazioni su miglioramenti redazionali o errori di traduzione vengono recepite senza essere menzionate. Anche le numerose osservazioni sulla necessità di precisare le nuove disposizioni non sono riportate qui di seguito. L'UFAM ne terrà conto nella revisione del relativo aiuto all'esecuzione (manuale sull'OPIR).

3.1 Scopo e campo d'applicazione (art. 1, all. 1)

- Il Cantone di Berna chiede quantitativi soglia diversi per determinate indicazioni di pericolo e alcuni concimi a base di nitrato di ammonio.

Il giudizio dell'UFAM:

L'attribuzione delle indicazioni di pericolo ai quantitativi soglia e la determinazione delle eccezioni (all. 1.1 n. 3) sono state decise a grande maggioranza in un gruppo di lavoro paritetico e corrispondono all'attuale stato delle conoscenze.

La proposta non è accolta.

- Alcuni servizi esecutivi chiedono che le frasi H dell'allegato 1.1 per la determinazione dei quantitativi soglia siano elencate in ordine crescente per facilitare la lettura.

Il giudizio dell'UFAM:

La proposta è accolta.

- Il settore del gas naturale ha proposto di fissare a 200 000 chilogrammi il quantitativo soglia per il gas naturale liquefatto (LNG) nell'elenco delle eccezioni.

Il giudizio dell'UFAM:

Le sostanze possono essere inserite nell'elenco delle eccezioni con un quantitativo soglia più elevato solo previa approfondite verifiche e in base ad argomentazioni valide. Secondo il nuovo articolo 23a il DATEC può modificare l'elenco delle eccezioni dopo aver consultato le parti interessate e se lo ritiene opportuno in base allo stato della tecnica in materia di sicurezza e al potenziale di pericolo. Accogliere questa proposta nell'attuale revisione, senza le dovute verifiche, non sarebbe giustificato. Dopo la revisione, l'UFAM si metterà in contatto con il settore del gas naturale per chiarire la situazione nei dettagli. Se si rivela giustificato aumentare il quantitativo soglia nell'elenco delle eccezioni, si potrà riesaminare questa proposta in occasione di una successiva modifica dell'elenco delle eccezioni.

La proposta non è accolta.

- La CFSB propone di riconsiderare l'espressione «incontrollato» nell'articolo 1 capoverso 2^{bis} e nell'allegato 1.4.

Il giudizio dell'UFAM:

L'UFAM accoglie la proposta e nel progetto di ordinanza sostituisce l'espressione «incontrollato» con «incontrollabile». Il termine «incontrollabile» riflette il fatto che l'uomo non dispone di metodi di lotta capaci di prevenire la diffusione di determinati organismi nell'ambiente. Maggiori spiegazioni saranno contenute nel manuale sull'OPIR.

La proposta è accolta.

- La CFSB propone di inserire nell'allegato 1.4 ulteriori organismi del gruppo 3 che hanno la caratteristica di non moltiplicarsi in modo incontrollabile.

Il giudizio dell'UFAM:

L'UFAM, in accordo con gli altri uffici federali interessati, ha verificato l'elenco e modificato gli organismi proposti nell'allegato 1.4 del progetto di ordinanza.

La proposta è accolta.

- Il Cantone di Basilea-Città chiede una spiegazione dell'allegato 1.4. In particolare devono essere illustrati i criteri e le valutazioni dei rischi che hanno condotto all'introduzione di un organismo nell'allegato 1.4. Il Cantone chiede maggiore chiarezza sull'impiego degli insetti vettori infettati.

Il giudizio dell'UFAM:

Le valutazioni dei rischi degli organismi saranno illustrate in modo dettagliato nel manuale sull'OPIR. Inoltre nell'allegato 1.4 è specificato che se vengono impiegati contemporaneamente degli insetti vettori infettati, gli organismi dell'allegato 1.4 non possono essere esclusi dal campo d'applicazione dell'OPIR.

La proposta è accolta.

- Il Cantone di Neuchâtel chiede lo stralcio dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b, poiché è in contraddizione con l'articolo 7 OIConf.

Il giudizio dell'UFAM:

Il capoverso 3 lettera b consente alle autorità esecutive di sottoporre al campo d'applicazione dell'OPIR anche gli impianti del livello 2. Se presenti in grandi quantità, anche gli organismi del gruppo 2 possono rappresentare un pericolo per la popolazione e l'ambiente in caso di incidente rilevante. Non sussiste una contraddizione con l'articolo 7 OIConf.

La proposta non è accolta.

3.2 Misure generali di sicurezza (art. 3 e all. 2)

- Alcuni partecipanti chiedono che si rinunci all'introduzione di un obbligo di procedura sistematica per l'adozione di misure di sicurezza (Carbura, ecoswiss, UP, SSIGA, Swissmem, VD, ASIG) o che tale obbligo non sia dichiarato vincolante per tutti i detentori (SH e UR).

Il giudizio dell'UFAM:

Come indicato nel capitolo 2, è opportuno mantenere la soluzione di compromesso che è stata trovata per adeguare l'OPIR all'attuale stato della tecnica in materia di sicurezza.

Le proposte non sono accolte.

- Alcuni partecipanti (FR, TG, ZH) desiderano che negli allegati sulle misure particolari di sicurezza siano mantenute le scadenze attualmente previste per la conservazione delle prove dei controlli e per la documentazione sui guasti.

Il giudizio dell'UFAM:

I termini fissi per la conservazione delle prove e dei documenti si applicano attualmente solo alle aziende con un potenziale di gravi danni (con analisi dei rischi). Non sarebbe quindi opportuno estendere questo obbligo a tutti gli impianti soggetti all'ordinanza; una tale prescrizione non sarebbe neppure in sintonia con la nuova procedura sistematica prevista per l'adozione di misure di sicurezza. Tali prescrizioni devono essere adottate negli strumenti ausiliari specifici relativi all'allegato 2.1.

Le proposte non sono accolte.

- Diverse proposte relative alle misure di sicurezza specifiche di cui all'allegato 2 riguardano le esercitazioni periodiche da eseguire insieme alle organizzazioni pubbliche di catastrofe; gli uni chiedono che le esercitazioni non debbano essere svolte periodicamente, ma su base volontaria (NE), gli altri che i costi delle organizzazioni di catastrofe siano a carico dei detentori (SO) o che i servizi di catastrofe siano obbligati a parteciparvi (UP).

Il giudizio dell'UFAM:

L'allegato 2 stabilisce che le esercitazioni siano eseguite periodicamente. Il concetto di periodico lascia un certo margine di manovra. Tuttavia, i piani d'intervento funzionano in caso di incidente solo se sono stati debitamente esercitati: per questo motivo lo svolgimento delle esercitazioni su base volontaria non permetterebbe di raggiungere lo scopo dell'articolo. Obbligare i servizi di difesa a partecipare alle esercitazioni non è realistico. Una pianificazione anticipata delle esercitazioni dovrebbe però consentire alle organizzazioni pubbliche di catastrofe di integrarle in tempo utile nei loro piani. Gli eventuali emolumenti per l'esecuzione delle esercitazioni dovranno essere disciplinati a livello cantonale.

Le proposte saranno prese in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

- Il Cantone di Basilea-Città chiede di integrare nell'allegato 2.3 due misure di sicurezza supplementari dell'allegato 2.2 (lett. e ed f) e di riunire le misure delle lettere d e f nell'allegato 2.3.

Il giudizio dell'UFAM:

Le proposte sono accolte.

- Il Cantone di Neuchâtel propone di stralciare le misure di sicurezza alle lettere d-h nell'allegato 2.3, poiché sono già disciplinate nell'ordinanza sull'impiego confinato.

Il giudizio dell'UFAM:

Le misure di sicurezza dell'allegato 2.3 si riferiscono esplicitamente agli incidenti rilevanti e devono essere pertanto disciplinate nell'OPIR.

La proposta non è accolta.

3.3 Breve rapporto e analisi dei rischi (art. 5, art. 7 e art. 8a, all. 4.2)

- Alcuni partecipanti (Carbura, ecoswiss, UP, SH, UR) chiedono che nelle formulazioni dell'OPIR venga specificato che l'autorità esecutiva può anche delegare i compiti a terzi.

Il giudizio dell'UFAM:

Lo svolgimento di controlli è un compito esecutivo che, in base all'articolo 43 LPAmb, può essere anche delegato a terzi. La prima premessa per lo svolgimento professionale di un compito è la selezione accurata dei terzi incaricati. Nella regolamentazione del compito esecutivo rivestono quindi particolare importanza la vigilanza, la formazione e la formazione continua del personale impiegato nonché la determinazione dei metodi da applicare. Se i compiti di controllo sono delegati, le autorità esecutive pubbliche rimangono competenti per la vigilanza e sono tenute a verificare sistematicamente la qualità dei controlli svolti da terzi. Per questa verifica sono sufficienti per esempio dei controlli a campione. La competenza di delega non deve essere espressamente specificata ovunque nell'OPIR.

Le proposte saranno prese in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

- Alcuni partecipanti (Carbura, ecoswiss, UP) hanno respinto l'articolo 8a perché nella nuova formulazione i detentori degli impianti soggetti all'ordinanza devono prestare attenzione in modo lungimirante ai cambiamenti che possono intervenire nelle vicinanze dei loro impianti e completare il breve rapporto o l'analisi dei rischi per predisporre una nuova valutazione da parte dell'autorità esecutiva. Di conseguenza, alcuni hanno proposto di mantenere la precedente versione dell'articolo 5 capoverso 4 (Carbura, UP, scienceindustries e VSLF), mentre altri hanno chiesto che l'obbligo sia esteso anche ai committenti che vogliono costruire nei pressi di impianti soggetti all'OPIR (ecoswiss). Inoltre, alcuni partecipanti hanno auspicato che prima di introdurre questo articolo si attendano i risultati del gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR. Altri partecipanti hanno invece deplorato il fatto che l'attuale modifica dell'ordinanza non abbia considerato il tema delle nuove costruzioni in zone attualmente edificabili nelle vicinanze di impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR.

Il giudizio dell'UFAM:

Per segnalare tempestivamente eventuali conflitti ai detentori di impianti soggetti all'OPIR e lasciare alle autorità il tempo di coordinare tutti gli interessi, è necessario che i brevi rapporti o le analisi dei rischi siano aggiornati già prima della pianificazione di nuovi progetti. In caso di azionamento o aumento del grado di utilizzazione, l'articolo 11a OPIR obbliga anche le autorità di pianificazione a coordinare le modifiche della pianificazione rilevanti per il rischio nell'area di coordinamento. Nelle zone edificabili esistenti questo obbligo di coordinamento non viene introdotto. Il gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR si è occupato del problema di un migliore coordinamento. Poiché mancava il tempo per affrontare questo problema, è stato comunicato fin dall'inizio che tale tematica non sarebbe stata inserita nell'attuale modifica dell'ordinanza. L'aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti»² raccomanda tuttavia di applicare a livello facoltativo la procedura di coordinamento anche alle zone edificabili esistenti. In questo caso, tuttavia, l'avviso di un cambiamento rilevante per il rischio deve venire dal detentore.

² Aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti», ottobre 2013, ARE, UFAM, UFT, UFE, USTRA

Nei limiti del possibile, le proposte saranno prese in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

- Il Cantone di Lucerna chiede lo stralcio dell'allegato 4.2 numero 22 lettere a e b. Queste due lettere si riferiscono agli organismi geneticamente modificati. Oltre al mutamento genetico, anche la patogenicità e di recente anche l'invasività sono caratteristiche importanti per l'analisi e la valutazione del rischio.

Il giudizio dell'UFAM:

Nell'allegato 4.2 numero 22 OPIR il termine microrganismi è sostituito con organismi. A queste condizioni, gli attuali elenchi alle lettere a e b sono di fatto obsoleti. Per svolgere un'analisi e una valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 OIConf occorre tenere conto dei criteri di cui all'allegato 2.1 OIConf. Questi criteri includono diversi aspetti come patogenicità, potenziale di invasività, proprietà del sistema vettore e degli organismi geneticamente modificati. La menzione esplicita nell'allegato 4.2 dell'OPIR è quindi superflua.

La proposta è accolta.

3.4 Controlli d'azienda (art. 8b)

- Sulla nuova disposizione in materia di controlli d'azienda è pervenuta solo una proposta di modifica (NE), che chiede di rinunciare alla richiesta di controlli «periodici». Le altre proposte riguardano la questione della delega, già trattata al numero 3.3.

Il giudizio dell'UFAM:

Riguardo alla frequenza delle ispezioni, la nuova disposizione contiene dei criteri volutamente ampi e basati sul rischio, e lascia alle autorità esecutive la libertà di determinare la frequenza dei controlli. Ogni autorità esecutiva deve essere in grado di stabilire un ritmo adeguato per i controlli (che può essere anche p. es. di 10 anni) in funzione delle risorse disponibili. Non è nemmeno previsto un ritmo valido a livello nazionale. Il manuale sull'OPIR fornirà le necessarie basi decisionali, fondate su uno studio dell'UFAM concluso nel 2012.

La proposta sarà presa in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

3.5 Dati sui trasporti di merci pericolose lungo le vie di comunicazione (art. 10, art. 18 e art. 19)

- Il previsto stralcio di questi articoli è contestato da due partecipanti solo in riferimento all'articolo 10; le FFS chiedono di mantenere l'articolo 10 capoverso 1, mentre il Cantone di Basilea-Città chiede che questo articolo sia riformulato ed esteso a tutte le vie di trasporto.

Il giudizio dell'UFAM:

Dal punto di vista giuridico, l'articolo 10 capoverso 1 costituisce un doppione dell'articolo 5; i titolari delle vie di comunicazione sono tenuti a conoscere i flussi di merci pericolose per poter identificare un cambiamento sensibile della situazione e a completare di conseguenza il breve rapporto o l'analisi dei rischi. In passato le altre disposizioni dell'articolo 10 capoversi 2-4, il ricorso ai dati forniti dai trasportatori, non si sono rivelate uno strumento efficace. Nella pratica, il monitoraggio convenuto con le ferrovie, che è anche nel loro interesse, rappresenta uno strumento efficace e rende superfluo un nuovo articolo o il mantenimento di quello attuale. Per stilare un'analisi dei rischi secondo OPIR è indispensabile disporre di dati attendibili e completi sui trasporti di merci pericolose lungo le vie di comunicazione. Lo stralcio di questo articolo non significa che tali dati non siano più necessari, ma è semplicemente finalizzato a evitare doppioni.

La proposta sarà presa in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

3.6 Informazione del pubblico (art. 6 cpv. 3^{bis}, art. 7 cpv. 1, art. 8b cpv. 1, art. 13 cpv. 1 e art. 20 cpv. 1)

- Diversi partecipanti chiedono di rinunciare a una nuova regolamentazione dell'informazione attiva del pubblico (cfr. cap. 2) o a renderla facoltativa (NW).

Il giudizio dell'UFAM:

Come indicato nel capitolo 2, l'UFAM desidera mantenere questa nuova disposizione.

Le proposte non sono accolte.

- Alcuni partecipanti chiedono di rinunciare all'obbligo di pubblicazione del nome del detentore o delle aree di coordinamento.

Il giudizio dell'UFAM:

L'UFAM può accogliere la richiesta di rinunciare alla pubblicazione dei nomi, ma a non a quella dell'area di coordinamento, perché altrimenti l'informazione attiva non può produrre il risultato auspicato, cioè un migliore coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti.

La proposta di rinunciare alla pubblicazione dei nomi dei detentori soggetti all'ordinanza è accolta.

- Diversi partecipanti esprimono delle riserve sulle nuove disposizioni secondo le quali le decisioni dell'autorità esecutiva nell'ambito della procedura di controllo e di valutazione e i risultati dei controlli devono avvenire per iscritto.

Il giudizio dell'UFAM:

Le nuove disposizioni sono necessarie per garantire l'informazione passiva, ossia la consultazione dei documenti su richiesta. Naturalmente rimane un certo margine di discrezionalità sui dati da indicare per iscritto e ovviamente sono esclusi i segreti industriali, aziendali e altri. L'aiuto all'esecuzione sull'OPIR conterrà dei commenti in materia.

La proposta sarà presa in considerazione nell'aiuto all'esecuzione.

3.7 Termini transitori (art. 25b)

- Scienceindustries chiede che il termine transitorio per la presentazione del breve rapporto sia aumentato a 3 anni per le nuove aziende soggette all'ordinanza.

Il giudizio dell'UFAM:

Poiché anche le aziende con sostanze ad alta attività rientrano ora nel campo d'applicazione ma il relativo aiuto all'esecuzione non è ancora disponibile, l'UFAM accoglie questa proposta.

La proposta è accolta.

3.8 Modifica di altri atti normativi (n. III e all. 5)

- 5 Cantoni (GR, SG, TG, ZG, ZH) chiedono che gli impianti con un potenziale di pericolo biologico non siano esentati dall'obbligo di effettuare un esame d'impatto ambientale (all. 5 n. I). I motivi addotti sono i seguenti: le aziende con un potenziale di pericolo biologico delle classi 3 e 4 rimangono assoggettati anche in futuro alla procedura di approvazione dei piani in base al diritto sul lavoro. Anche le autorità ambientali devono avere la possibilità di prendere posizione sulle questioni inerenti alla sicurezza dell'ambiente.

Il giudizio dell'UFAM:

Gli impianti con potenziale di pericolo biologico delle classi 3 e 4 rappresentano un pericolo per l'ambiente durante l'esercizio. Le ripercussioni di questi impianti sull'ambiente continueranno a essere verificate, anche senza esame d'impatto ambientale (EIA), a norma dell'OPIR e dell'OIconf, nonché nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia. Un EIA, che è concepito essenzialmente per grandi progetti con una lunga fase di costruzione ed effetti in diversi settori ambientali, non richiede da parte dei laboratori un esame più accurato rispetto a quello effettuato secondo l'OPIR e l'OIconf. Inoltre, stando al Cantone di Basilea-Città, i rapporti d'impatto ambientale per impianti con organismi non hanno fornito informazioni supplementari, ma hanno causato un onere sproporzionato alle aziende e alle autorità.

La proposta non è accolta.

4 Modifiche dell'ordinanza per la seconda consultazione degli uffici

Dalla prima consultazione degli uffici e dalla consultazione risultano solo modifiche di lieve entità. Per la seconda consultazione degli uffici l'ordinanza viene completata con gli adeguamenti descritti nel capitolo 3.

5 Allegato: pareri pervenuti

1. Cantoni (Cancellerie di Stato)

AG	Regierungsgebäude, 5001 Aarau
AI	Marktgasse 2, 9050 Appenzell
AR	Regierungsgebäude, Postfach, 9102 Herisau
BE	Postgasse 68, 3000 Bern 8
BL	Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
BS	Rathaus, Postfach, 4001 Basel
FR	Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
GE	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Genève 3
GR	Reichsgasse 35, 7001 Chur
JU	Rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
LU	Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern
NE	Château, 2001 Neuchâtel
NW	Rathaus, 6370 Stans
OW	Rathaus, 6060 Sarnen
SG	Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen
SH	Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
SO	Rathaus, 4509 Solothurn
SZ	Postfach, 6431 Schwyz
TG	Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
TI	Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
UR	Postfach, 6460 Altdorf 1
VD	Château cantonal, 1014 Lausanne
VS	Palais du Gouvernement, 1950 Sion
ZG	Postfach 156, 6301 Zug
ZH	Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich

2. Associazioni dell'economia e dell'industria

ASIG	Associazione Svizzera dell'Industria del Gas, Casella postale, 8027 Zurigo
CARBURA	Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, Casella postale 3825, 8021 Zurigo
FER	Fédération des Entreprises Romandes, Case postale 5278, 1211 Genève 11
FFS	Ferrovie Federali Svizzere, Hilfikerstr. 1, 3000 Berna 65
scienceindustries	Federazione dell'Industria Chimica, Farmaceutica e Biotecnologica, Casella postale, 8021 Zurigo
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque, Segreteria del FOGA, Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Swissgas	Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale, Casella postale 2127, 8027 Zurigo
Swissmem	Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica ed elettrica, Politica economica, Casella postale 620, 8037 Zurigo
UP	Unione petrolifera, Spitalgasse 5, 8001 Zurigo
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri, Casella postale, 3001 Berna

VSLF	Verband der Schweiz. Lack- und Farbenindustrie, Rudolfstr. 13, 8400 Winterthur
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta, Casella postale 6916, 3001 Berna

3. Altri interessati

CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica
ComABC	Commission fédérale pour la protection ABC, 3700 Spiez
ecoswiss	Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente, Spanweidstr. 3, 8006 Zurigo
Energie 360°	Aargauerstr. 182, 8010 Zurigo
PSS	Partito socialista svizzero, Casella postale, 3001 Berna
SSI	Schweiz. Vereinigung unabhängiger Sicherheitsingenieure und —berater, Güstr. 46, 8700 Küsnacht
SUVA	Casella postale 4358, 6001 Lucerna
UCS	Unione delle Città Svizzere, Casella postale 8175, 3001 Berna
USI	Unione svizzera degli imprenditori, Casella postale, 8032 Zurigo